



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

Firenze, 12 aprile 2022

Al Presidente del Consiglio regionale
SEDE

Proposta di Legge Regionale

**Commissione di Vigilanza sulle nomine
nel Sistema Sanitario Regionale**

D' iniziativa dei consiglieri

Diego Petrucci



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Composizione, costituzione e durata

Art. 3 - Funzioni e finalità

Art. 4 - Convocazione della Commissione

Art. 5 - Norma finanziaria

Art. 6 - Entrata in vigore

Preambolo

Via Cavour, 2 – 50129 Firenze
Tel. 055.238.7220 – 7261 – 7237



Il Consiglio regionale

Visto l'art. 32 della Costituzione

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione

Vista la Legge 7 agosto 2015 n. 124 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*)

Visto il Decreto Legislativo 04 agosto 2016, n. 171 (*Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria*)

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c) dello Statuto

Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del Servizio sanitario regionale*)

Considerato quanto segue

1. Il D. Lgs. 171/2016 reca talune disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e del direttore dei servizi sociali.
2. Gli artt. 35 ss. della L.R. 40/2005 delineano l'assetto normativo inerente gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e del direttore dei servizi sociali.

Approva la seguente legge



Art. 1 - Oggetto

1. La Regione Toscana istituisce una Commissione di Vigilanza (di seguito, “Commissione”) sulle nomine del direttore generale, del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore dei servizi sociali del comparto sanitario, di cui alla Legge Regione 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del Servizio sanitario regionale*) e sulle nomine del comparto medesimo, espressamente individuate dalle Leggi di settore.

Art. 2 – Composizione, costituzione e durata

1. Sono membri di diritto della Commissione di Vigilanza un Medico scelto di concerto dalle Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Siena e Università di Pisa, un rappresentante di ciascuna delle maggiori sigle sindacali dei Medici Chirurghi, degli Infermieri e del personale OSS nonché un Consigliere regionale di ciascun Gruppo consiliare, sulla base delle designazioni effettuate dal Gruppo medesimo.
2. La costituzione ha luogo per il tramite di elezione del Presidente, di due Vice-Presidenti e di due Segretari che sono anche membri dell'ufficio di presidenza.
3. La Presidenza della Commissione spetta di diritto ad un Consigliere Regionale espressione dei Gruppi politici di minoranza del Consiglio Regionale.
4. Le modalità di costituzione della Commissione sono espressamente individuate dal Regolamento di cui è dotata la Commissione medesima, previamente approvato dal Consiglio Regionale.
5. La Commissione è rinnovata totalmente all'inizio di ciascuna legislatura ed esercita i propri poteri sino al rinnovo del Consiglio regionale.

Art. 3 – Funzioni e finalità

1. La Commissione esercita i suoi poteri secondo i principi e le finalità stabiliti dalla presente legge.
2. La Commissione di Vigilanza esercita il proprio potere di controllo e vigilanza sulla corretta esecuzione della procedura di nomina di cui alla Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 per gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e direttore dei servizi sociali e per le altre procedure di nomina per gli incarichi di cui all'art. 1 della presente legge.
3. La Commissione di Vigilanza può prendere visione degli atti assunti dalla Giunta Regionale e degli ulteriori Organi competenti relativi alle procedure di nomina del direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e del direttore dei servizi sociali.
4. La Commissione è previamente notiziata dal Direttore generale in ordine all'adozione degli atti di cui all'art. 36, III° comma L.R. 40/2005 (“Funzioni e competenze del direttore generale”).



5. La Commissione può partecipare ai lavori della Commissione preposta alla valutazione dei candidati a Direttore generale di cui all'art. 37, I° Comma L.R. 40/2005 ("Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale"), riservandosi la facoltà di verbalizzare quanto ritenuto opportuno a riguardo.
6. La Commissione è previamente sentita dal Direttore generale in ordine alle nomine di cui all'art. 40, II° - IV° commi L.R. 40/2005 ("Il direttore sanitario, il direttore amministrativo ed il direttore dei servizi sociali")
7. La Commissione può prendere visione degli esiti dell'istruttoria di cui all'art. 40-*bis*, III° comma L.R. 40/2005 ("Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore dei servizi sociali, a direttore delle società della salute e a direttore delle zone distretto")
8. La Commissione può formulare comunicazioni al Consiglio Regionale e segnalazioni alla Giunta in ordine a criticità riscontrate nell'esercizio della propria attività.
9. La Commissione può rendere pareri non vincolanti sulle nomine di cui all'art. 1 della presente legge per il tramite di relazioni o note, opportunamente predisposte e comunicate alla Regione;
10. La Commissione può convocare trimestralmente in audizione il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il direttore dei servizi sociali e gli altri soggetti nominati nel comparto sanitario toscano, ai sensi dell'art. 1 della presente legge.

Art. 4 – Convocazione della Commissione

1. Le modalità di convocazione sono espressamente individuate nel Regolamento di cui all'art. 2 della presente legge.
2. La Commissione può essere convocata in via straordinaria dal Presidente, su istanza motivata di uno dei suoi membri o su richiesta di un quarto dei componenti del Consiglio Regionale.

Art. 5 – Entrata in vigore

1. La presente Legge entra in vigore dopo novanta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Art. 6 – Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico della Regione.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente relazione si intende illustrare le ragioni che hanno condotto alla predisposizione della presente proposta di legge regionale, muovendo preliminarmente da una breve disamina dell'assetto normativo che interessa le nomine nel Sistema Sanitario toscano.

Il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171 reca talune norme in materia di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore dei servizi socio-sanitari. In particolare, con riferimento alle nomine dei direttori generali, il Legislatore prevede che *“La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. (...)”* (art. 2). Con riguardo al conferimento dell'incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il decreto in esame prevede che *“Il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla regione”* (art.3).

Detto assetto normativo pone al centro delle scelte per le nomine del sistema sanitario la Regione.

A tal proposito, la Regione Toscana con la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 *“Disciplina del Servizio sanitario regionale”* ha dettato, in linea con gli indirizzi normativi nazionali, le prescrizioni atte a disciplinare la normativa di ambito regionale. In particolare, l'art. 37, I° comma dispone che *“Il direttore generale delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale è nominato dal Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria). La Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della commissione preposta alla valutazione dei candidati, nonché le modalità e i criteri di selezione della rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta regionale”*; l'art. 40 dispone che *“Il direttore generale nomina il direttore amministrativo e il direttore sanitario (...)”* (II° co.) e che *“Il direttore dei servizi sociali della azienda unità sanitaria locale è nominato dal direttore generale (...)”* (IV° co.).

Come desumibile dalla suddetta ricostruzione normativa, la Regione ha un ruolo centrale in materia di nomine nell'ambito del Sistema Sanitario toscano.



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

Le nomine del Settore Sanitario assumono rilevanza centrale nel sistema toscano ed incidono, difatti, sull'assetto e sulla qualità dei servizi sanitari che vengono erogati al Cittadino. Per questa ragione, con la presente legge si intende istituire la Commissione di Vigilanza sulle nomine delle figure apicali del sistema sanitario (direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e direttore dei servizi socio-sanitari).

La Commissione istituenda rappresenta tutte le forze politiche presenti nel Consiglio Regionale toscano, il mondo universitario e quello sindacale. Le funzioni e le attribuzioni della Commissione, essendo esercitate sinergicamente e di concerto dai predetti soggetti, sono volte ad implementare i criteri di equità e trasparenza in materia.

Di qui, la necessità della presente proposta di legge.